



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Proposta di normativa attuativa per la regolamentazione della licenza per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati

Decreto ministeriale «Adozione dell'allegato E al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante "Norme per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati."»

Articolo 1

(Adozione dell'allegato E del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

1. Al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto l'allegato E, nella forma prevista dall'Allegato I al presente decreto.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore al momento della pubblicazione.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i campi di tiro e poligoni privati esistenti e operanti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie strutture alle disposizioni applicabili del presente decreto e richiedono la licenza di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge. Oltre tale termine, nessuna attività tra quelle previste potrà essere svolta se non autorizzata ai sensi del presente decreto.

Allegato I

Allegato E al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Norme per l'impianto e la gestione di campi di tiro e poligoni privati di cui all'articolo 57 della legge"

Capitolo I (Norme generali)

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica a tutti i campi di tiro e poligoni privati. Esso tuttavia non si applica ai campi di tiro e poligoni privati ove non si effettuino attività a fuoco, non soggetti alla licenza di cui all'articolo 57 della legge, e non si applica parimenti alle manifestazioni temporanee altrimenti autorizzate e alle attività oggetto di licenza ai sensi dell'articolo 57 comma 1 della legge.

Articolo 2 (Rilascio delle licenze)

1. La licenza per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati è rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 della legge. Quando la licenza non viene rilasciata dal sindaco del comune sul cui territorio insiste l'impianto, tale organo deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale. La licenza autorizza congiuntamente l'esercizio di tutte le attività principali e collaterali connesse allo stabilimento e alla gestione dell'impianto, nonché gli aspetti di carattere strutturale relativi ai manufatti realizzati o da realizzarsi.
2. Quando l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati comporta anche l'esercizio delle attività previste dagli articoli 31 e 47 della legge, è facoltà dell'interessato presentare l'istanza di rilascio completa di tutta la documentazione necessaria non in possesso di amministrazioni pubbliche al questore della provincia competente per territorio, il quale nomina il responsabile del procedimento e cura, di concerto con il prefetto competente, l'istruttoria, l'acquisizione d'ufficio dalle altre amministrazioni della documentazione eventualmente necessaria e dei pareri obbligatori e l'adozione di un unico provvedimento finale di autorizzazione. In tale evenienza il sindaco del comune sul cui territorio insiste l'impianto deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale e invitato a trasmettere d'ufficio entro termini perentori la documentazione eventualmente necessaria. Le attività previste dagli articoli 31 e 47 della legge sono comunque regolate dalle rispettive norme di legge e regolamentari.
3. La licenza di cui al primo e al secondo comma ha la durata prevista dall'articolo 13 della legge, con decorrenza dal giorno di notifica del provvedimento. Se non intervengono modifiche strutturali dell'impianto o dei requisiti autorizzatori, l'istanza di rinnovo non richiede la presentazione di documenti già allegati all'istanza di rilascio.
4. I campi di tiro o poligoni privati in possesso di licenza sono per ciò stesso abilitati alle esercitazioni dei corpi armati dello Stato, dei corpi di polizia locale e provinciale e delle guardie particolari giurate, nei limiti dell'idoneità dell'impianto alle attività concretamente svolte.
5. Il titolare della licenza per la gestione dell'impianto è responsabile della permanenza dei requisiti autorizzatori e ha l'obbligo di mantenere le attrezzature e gli apparati tecnici costantemente idonei all'utilizzo autorizzato.

Articolo 3 (Classificazione degli impianti)

1. Ai fini della sicurezza strutturale, i campi di tiro e poligoni privati sono classificati in:
 - a - campi di tiro all'aperto idonei all'uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata;
 - b - campi di tiro all'aperto idonei all'uso di armi ad anima rigata;
 - c - poligoni al chiuso.
2. Gli impianti idonei all'esercizio di più attività oggetto di diversa classificazione sono autorizzati mediante un'unica licenza.

Articolo 4 (Requisiti generali di pubblica sicurezza)

1. Possono accedere alle operazioni di tiro esclusivamente tiratori muniti di licenza di cui all'articolo 42 della legge. I tiratori privi di tale licenza ma in possesso di idoneità all'uso e al maneggio delle armi da fuoco e gli aspiranti tiratori o allievi di un corso abilitativo per conseguirla possono accedere alle operazioni di tiro esclusivamente sotto il diretto controllo del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un direttore di tiro incaricato, o di un istruttore di tiro autorizzato dai medesimi soggetti. Il minore di anni 18 può essere ammesso alle operazioni di tiro ai soli fini dell'addestramento e della pratica sportiva. Non può essere in ogni caso ammesso il minore di anni 14.
2. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in formato digitale o cartaceo, nel quale devono essere indicate le generalità dei frequentatori, l'orario di inizio e di fine delle esercitazioni, gli estremi dell'autorizzazione posseduta o del soggetto che esercita il diretto controllo sull'addestramento, marca, modello, matricola e proprietà dell'arma utilizzata, la natura delle attività svolte (esercitazione, prova, esame, abilitazione, etc.) e la dichiarazione del tiratore relativa alla quantità e al calibro del munizionamento effettivamente utilizzato. Non è dovuta la registrazione delle armi ad anima liscia e del relativo munizionamento. In caso di competizione sportiva, l'annotazione sul registro può essere sostituita dagli elenchi di gara contenenti le medesime informazioni, se allegati al registro medesimo. Il registro deve essere reso disponibile alla presa di cognizione degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di almeno 10 anni anche dopo la fine dell'attività. La registrazione può essere effettuata anche elettronicamente e con strumenti automatici di rilevamento. La registrazione non è necessaria in relazione alle attività di cui al settimo comma dell'articolo 5 del presente Allegato.
3. La cessione temporanea di un'arma ai fini dell'addestramento al tiro deve essere annotata sul registro di cui al comma precedente, unitamente alla matricola dell'arma. Al di fuori di tale caso l'uso di armi da parte di tiratori abilitati diversi dal legittimo detentore è possibile solo in presenza di questo ultimo, sotto il controllo del titolare della licenza o un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato, e non è soggetta all'annotazione sul registro.

Articolo 5 (Sicurezza delle attività)

1. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato, coadiuvato dai suoi sostituti, ha la responsabilità della sicurezza delle attività di tiro rispetto alle cose e alle persone.
2. La sorveglianza sulla sicurezza delle attività di tiro può essere delegata dal titolare della licenza con atto scritto a uno o più direttori di tiro in possesso di tutti i necessari requisiti di professionalità ed esperienza, titolari della licenza di cui all'articolo 42 della legge con un'anzianità di almeno 6 anni. Il titolare della licenza è responsabile dell'addestramento professionale dei direttori di tiro con riferimento alle caratteristiche dell'impianto e al relativo regolamento di sicurezza, e ha il compito di sorvegliare il mantenimento dei requisiti di professionalità e l'opportuno loro aggiornamento.
3. Il titolare della licenza, o un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato devono sovrintendere e controllare le operazioni di tiro e assicurarsi che i tiratori applichino le norme generali di sicurezza nel maneggio delle armi. Essi escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dalle aree di esercitazione i tiratori che non rispettino il regolamento di sicurezza dell'impianto e le comuni norme di sicurezza nel maneggio delle armi. Il titolare della licenza, i suoi sostituti o preposti e i direttori di tiro incaricati controllano che i tiri vengano effettuati con le armi e le munizioni consentite alle distanze per le quali campo di tiro o poligono privato è stato abilitato.
4. In assenza del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un direttore di tiro incaricato, nel campo di tiro o poligono privato non è possibile alcuna attività a fuoco.
5. Quando l'attività di addestramento al tiro deve essere certificata o attestata,
6. In occasione di competizioni sportive patrocinate od organizzate da federazioni sportive italiane o internazionali l'incarico di direttore di tiro può essere temporaneamente affidato dal titolare della licenza o da un suo sostituto specificamente agli ufficiali di gara da esse designati. L'affidamento deve risultare da atto scritto e non può svolgersi per una durata superiore a quella della competizione. Il titolare della licenza o un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato devono illustrare agli ufficiali di gara incaricati della direzione di tiro le caratteristiche dell'impianto, e devono assicurarsi che essi abbiano preso accurata visione del relativo regolamento di sicurezza. Gli ufficiali di gara designati al momento dell'incarico devono essere titolari di porto d'armi o di licenza professionale riguardante armi o esplosivi. Quando non vi sia il temporaneo affidamento dell'incarico di direttore di tiro agli ufficiali di gara designati, la direzione di tiro è affidata al titolare della licenza o a un suo sostituto o a un direttore di tiro incaricato, mentre gli ufficiali di gara avranno competenza solo con riferimento agli aspetti sportivi dell'evento.
7. In occasione delle esercitazioni di forze armate o corpi armati dello Stato e dei corpi di polizia locale e provinciale, l'incarico di direttore di tiro può essere temporaneamente affidato con atto scritto dal titolare della licenza o da un suo sostituto all'ufficiale o

funzionario responsabile indicato dagli Enti in questione. Tale soggetto dovrà avere potere direttivo nei confronti dei soggetti che partecipano all'esercitazione. Con l'accettazione dell'incarico l'ufficiale o funzionario responsabile dichiara di aver preso accurata visione delle caratteristiche dell'impianto e del relativo regolamento di sicurezza, e assume su di sé le responsabilità connesse alla direzione di tiro così come previste dal presente Allegato.

Articolo 6 (Istruttore di tiro)

1. L'istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta. Tale capacità è riconosciuta a coloro i quali sono in possesso della corrispondente qualificazione rilasciata da federazioni sportive italiane o internazionali
2. Per svolgere la propria attività presso impianto l'istruttore di tiro necessita di autorizzazione scritta del titolare della licenza o di un suo sostituto.

Articolo 7 (Accesso alle aree di esercitazione)

1. Il titolare della licenza, un suo sostituto o un direttore di tiro incaricato regolano l'accesso alle aree di esercitazione. L'accesso può essere regolato anche mediante strumenti elettronici o automatici.
2. Il tiratore che accede alle esercitazioni di tiro deve dichiarare di essere titolare di polizza assicurativa per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle attività di tiro e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla medesima attività, con massimali minimi almeno pari a quelli definiti dall'articolo 12 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale polizza può essere tuttavia sostituita dalla copertura assicurativa fornita al tiratore dall'impianto nei medesimi termini e con i medesimi massimali minimi.

Articolo 8 (Requisiti generali)

1. I campi di tiro e poligoni privati ove è prevista la presenza di spettatori devono essere conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
2. Agli impianti non conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi possono accedere solo i tiratori abilitati e autorizzati dal titolare della licenza o da un suo sostituto o preposto. Gli eventuali accompagnatori potranno essere ammessi esclusivamente in spazi specifici, diversi dalle aree di esercitazione, e non possono essere spettatori delle attività.
3. Le aree di tiro devono essere strutturate in modo da consentire la raccolta dei residui del tiro in conformità alle norme applicabili in materia ambientale e al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Federazione Italiana Tiro a Volo firmato il 14 marzo 2005, in quanto applicabile e secondo le relative linee guida.

Articolo 9 (Sicurezza passiva delle strutture)

1. Ogni trenta metri lineari del perimetro esterno dei campi di tiro all'aperto devono essere apposti segnali di pericolo generico, recanti la seguente dicitura: "Attenzione - campo di tiro - non avvicinarsi". Tale dicitura deve essere leggibile da una distanza minima di 20 metri. La tabellazione non è necessaria in caso di impianti recintati lungo tutto il perimetro esterno mediante recinzione metallica o muro o terrapieno non praticabile o barriera mista di altezza non inferiore ai 180 cm, e in caso di poligoni in edifici chiusi e dotati di porte blindate agli ingressi.
2. ogni ingresso dei campi di tiro all'aperto deve essere sorvegliato dal titolare della licenza o dal suo sostituto o preposto, e deve essere dotato di cartello recante la dicitura "Attenzione, ingresso campo di tiro" leggibile da una distanza minima di 30 metri. Gli ingressi degli impianti ove non è prevista la presenza di spettatori devono essere dotati di cartello recante la dicitura "Accesso riservato ai soli autorizzati" leggibile da una distanza minima di 20 metri.
3. L'area delle piazzole di tiro dei campi all'aperto deve essere separata dalla restante area dell'impianto lungo tutto il perimetro esterno nei seguenti modi:
 - a - nel caso di impianti non interamente recintati nei modi di cui al primo comma, mediante recinzione metallica o muro o terrapieno non praticabile o pareti lignee o barriera mista di altezza non inferiore ai 180 cm, con porte di accesso richiudibili, fatti salvi gli angoli predeterminati e le direzioni di tiro sicuro;
 - b - nel caso di impianti interamente recintati nei modi di cui al primo comma ove sia prevista la presenza di spettatori, la delimitazione dell'area delle piazzole di tiro deve essere conforme alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
 - c - nel caso di impianti interamente recintati nei modi di cui al primo comma ove non sia prevista la presenza di spettatori, la recinzione dell'area delle piazzole di tiro non è necessaria; tuttavia tale area deve essere fisicamente separata dalla restante area dell'impianto in maniera tale da garantire la sorveglianza dell'accesso alla medesima e deve essere comunque segnalata mediante la tabellazione di sicurezza di cui al comma successivo.
4. Almeno ogni 20 metri lineari del perimetro delle piazzole di tiro devono essere apposti segnali di pericolo generico, recanti la seguente dicitura: "Attenzione - area di tiro - non avvicinarsi. Ingresso consentito ai soli autorizzati". Tale dicitura deve essere leggibile da una distanza minima di 20 metri. Ogni ingresso o accesso alle piazzole deve essere opportunamente segnalato e fornito di tabellazione indicante l'obbligo di utilizzo delle protezioni acustiche e oculari.
5. Le aree di esercitazione al tiro dei poligoni al chiuso devono essere separate dalla restante area dell'impianto da strutture edilizie idonee a garantire la possibilità di accesso selettivo alle medesime e devono essere comunque segnalate mediante la tabellazione di sicurezza di cui al quarto comma. Ogni ingresso alle aree deve essere fornito di tabellazione indicante l'obbligo di utilizzo delle protezioni acustiche e oculari, deve essere sorvegliato e opportunamente segnalato, e deve essere dotato di porte blindate e

serrature di sicurezza. Le eventuali finestre devono garantire la sicurezza delle persone.

5 bis. La sorveglianza sugli ingressi e sul perimetro di tutti gli impianti e delle aree delle piazzole di tiro, quando obbligatoria o necessaria, può essere effettuata anche con strumenti elettronici.

6. Gli impianti devono essere dotati di segnaletica di sicurezza conforme alla legge indicante eventuali pericoli. Il titolare della licenza o il soggetto che gestisce l'impianto deve essere titolare di polizza di assicurazione per responsabilità civile in relazione a tutte le attività esercitate, anche per fatto commesso da sostituiti, preposti, direttori di tiro, dipendenti o ausiliari, che copra anche i danni eventualmente causati ai terzi, compresi i frequentatori dell'impianto.

7. Nelle aree di tiro le armi devono essere tenute scariche, e potranno essere caricate solo nelle postazioni di tiro, con l'eccezione di coloro i quali sono autorizzati al porto di arma corta, i quali potranno tuttavia estrarre l'arma solo alla postazione di tiro. Tale obbligo dovrà essere segnalato in ogni postazione. Il titolare della licenza, i suoi sostituiti o i direttori di tiro incaricati escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dalle aree di esercitazione il tiratore che non rispetta tale obbligo.

8. L'uso di munizionamento ricaricato è possibile solo in seguito alla dichiarazione sottoscritta dal tiratore che esso è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica, e che il suo corretto utilizzo non è idoneo ad arrecare danni a persone o cose. Con la medesima dichiarazione il tiratore deve assumersi la responsabilità del risarcimento di qualsiasi danno derivante da un'errata realizzazione del munizionamento o dalla non adeguatezza tecnica del medesimo.

Articolo 10 (Regolamento di sicurezza)

1. Ogni impianto dovrà essere munito di regolamento contenente la chiara specificazione delle norme comportamentali generali e di sicurezza nella custodia, nell'impiego e nel maneggio delle armi da fuoco e delle relative munizioni. Il regolamento deve essere portato a conoscenza di ogni soggetto ammesso all'impianto, il quale deve impegnarsi a rispettarlo. Il titolare della licenza, i suoi sostituiti e preposti, i direttori di tiro incaricati e gli istruttori autorizzati sono responsabili del controllo del rispetto del regolamento da parte di tutti i soggetti ammessi all'impianto. La grave o ripetuta violazione del regolamento deve comportare l'allontanamento del responsabile dall'impianto. Il regolamento di sicurezza dell'impianto prevale sulle norme contrastanti dei regolamenti generali a cui eventualmente la struttura o i suoi frequentatori siano assoggettati.

Capitolo II (Campi di tiro all'aperto)

Articolo 11 (Requisiti autorizzatori)

1. L'istanza per ottenere la licenza per rimpianto e la gestione di campi di tiro all'aperto deve essere corredata dei seguenti documenti, se non risultanti da atti già in possesso dell'amministrazione:

- a - titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- b - planimetria dell'insediamento e progetto dell'intero impianto, comprese le opere strutturali realizzate o da realizzarsi;
- c - perizia balistica relativa:

1. alle energie espresse alle distanze di tiro definite dalle armi e dal munizionamento di previsto impiego e alla idoneità dei materiali e degli angoli definiti rispetto alla capacità di assorbimento e ai possibili rimbalzi di parapalle, muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali e delle barriere apprestate alla funzione preposta. La perizia deve fornire ampia documentazione, anche fotografica, di marca, modello e calibro di tutte le armi utilizzate per le prove, del munizionamento effettivamente utilizzato, delle velocità ed energie rilevate e degli effetti balistici sulle strutture dei tiri di prova effettuati;

2 - alla certificazione del rispetto delle distanze della piazzole di tiro in direzione di immobili, fabbricati o stabili di qualsiasi genere estranei all'impianto; vie di comunicazione ferroviarie; strade pubbliche o strade non interpoderali o estranee all'impianto; funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame; mari, laghi, stagni e corsi d'acqua navigabili. Le distanze possono essere certificate mediante documentazione topografica, aerofotogrammetrie o fotografie o rilievi satellitari, dalle quali si evinca indubitabilmente la misura delle distanze, che deve essere specificamente riportata con riferimento a tutti i valori rilevanti;

3 - agli angoli predeterminati di tiro e alle direzioni di tiro sicuro. Essi devono risultare dalla conformazione delle strutture, ed essere illustrati nella perizia mediante rappresentazione grafica o elaborazioni fotografiche. La perizia deve inoltre rappresentare gli strumenti di indicazione degli angoli di tiro e delle direzioni di tiro sicuro installati o da installare nelle linee di tiro;

4- alla idoneità degli apprestamenti diretti a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento concretamente utilizzato nell'impianto, se presenti. Tale idoneità deve essere dimostrata mediante prove documentate secondo il punto 1;

5 - alla idoneità degli accorgimenti idonei diretti a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati. Tali apprestamenti devono essere certificati in relazione alla loro funzionalità ad impedire gli spari al di fuori degli angoli predeterminati delle direzioni di tiro sicuro secondo prove documentate ai sensi del n. 1 del presente comma;

6 - a tutte le altre idoneità specificamente previste dal presente Allegato;

d - documentazione sulle modalità e tecniche di gestione dei rifiuti;

e - documentazione di previsione di impatto acustico, contenente l'indicazione dei livelli

fonometrici, misurati da tecnico competente durante attività a fuoco con le armi e il munizionamento di previsto impiego.

2 - La perizia balistica di cui alla lettera c) del comma precedente deve essere redatta:

a - dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da soggetti pubblici o privati o istituti universitari che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da periti o professionisti da tali soggetti abilitati;

b - da un professionista iscritto all'albo o da un perito balistico iscritto all'albo presso un tribunale, se validata da uno dei soggetti di cui alla lettera a).

3 - Se il richiedente non è già titolare di porto d'armi o licenza professionale riguardante armi o esplosivi, dovrà allegare all'istanza il certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che egli non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

4 - Gli impianti già realizzati devono allegare all'istanza:

a - certificazione di conformità per gli impianti elettrici, se esistenti;

b - dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla prevenzione degli incendi, con riferimento alle sole strutture che vi siano eventualmente soggette;

c - dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile.

5. Gli impianti già operanti in possesso di perizia balistica possono produrla in luogo di quella di cui alla lettera c) del primo comma. Se la perizia è integrata da elementi necessari a renderla conforme al presente articolo deve essere validata da uno dei soggetti abilitati a redigerla.

Articolo 12

(Campi di tiro all'aperto per armi ad anima liscia con munizione spezzata)

1. Nelle aree di tiro dei campi di tiro all'aperto idonei all'uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata è vietata ogni attività umana non connessa alla gestione della struttura o su cui il titolare della licenza non abbia il completo controllo:

a - per un angolo di centottanta gradi anteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai trecento metri dalle piazzole;

b - per un angolo di centottanta gradi posteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai sessanta metri dalle piazzole.

In tali aree è tuttavia comunque permessa l'attività agro-silvo-pastorale. In ogni caso, la temporanea presenza di persone obbliga l'immediata sospensione dei tiri per tutta la sua durata.

2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte in presenza di barriere, muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali la cui idoneità a contenere con certezza la corsa dei proiettili del munizionamento concretamente utilizzato nell'impianto risulti dalla perizia balistica.

3. In ogni area di tiro è possibile sparare secondo gli angoli di sicurezza predeterminati dalla perizia balistica, che devono essere segnalati. Tali angoli devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un'altra area. Possono tuttavia essere autorizzati angoli e direzioni di tiro in un'area verso piazzole di un'altra area quando la distanza tra le piazzole è superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi concretamente utilizzate, ovvero quando la perizia balistica certifi che l'idoneità della natura dei luoghi o degli apprestamenti o accorgimenti realizzati a impedire la ricaduta diretta dei proiettili sull'altra piazzola.

Articolo 13

(Campi di tiro all'aperto per armi ad anima rigata)

1. Nelle aree di tiro dei campi di tiro all'aperto idonei all'uso di armi ad anima rigata non può essere autorizzata alcuna attività di tiro quando insistano immobili, fabbricati o stabili di qualsiasi genere estranei all'impianto; vie di comunicazione ferroviarie; strade pubbliche o strade non interpoderali o estranee all'impianto; funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame; mari, laghi, stagni e corsi d'acqua navigabili:

a) per un angolo di centottanta gradi anteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai trecento metri dalle piazzole;

b) per un angolo di centottanta gradi posteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai sessanta metri dalle piazzole.

2. Le distanze di cui al primo comma possono essere ridotte quando dalla perizia balistica risulti l'idoneità della natura dei luoghi o degli accorgimenti realizzati (quinte, muri e terrapieni forati, muri e dislivelli anteriori o posteriori, etc.) a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati.

3. In ogni area di tiro è possibile sparare secondo gli angoli di sicurezza predeterminati dalla perizia balistica, che devono essere segnalati. Tali angoli di sicurezza non possono prevedere alcuna attività di tiro in direzione di immobili, fabbricati o stabili di qualsiasi genere estranei all'impianto; vie di comunicazione ferroviarie; strade pubbliche o strade non interpoderali o estranee all'impianto; funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione, stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame; mari, laghi, stagni e corsi d'acqua navigabili che non si trovino a una distanza dalle piazzole di tiro superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi e del munizionamento che si prevede di utilizzare. Può essere autorizzato tuttavia lo sparo verso direzioni che prevedono una distanza inferiore alle seguenti condizioni:

a) per le armi lunghe:

1. per il tiro da postazione fissa, quando la perizia balistica certifi che la presenza, nelle direzioni di tiro interessate, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare;

2. per il tiro dinamico, quando la perizia balistica certifi che la presenza, nelle direzioni di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare;

3) per le armi corte e per le armi lunghe di pari gittata, tale distanza è ridotta a trecento metri quando la perizia balistica certifichi la presenza, nelle direzioni di tiro interessate, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare. La distanza di trecento metri può essere ulteriormente ridotta quando la perizia balistica certifichi la presenza, nelle direzioni relative agli angoli di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, di parapalle frontale e laterale o muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali idonei a contenere la corsa dei proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare.

4 - Per le armi lunghe, gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un'altra area.

5 - Per le armi corte, gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un'altra area. Possono tuttavia essere autorizzati angoli e direzioni di tiro in un'area verso piazzole di un'altra area quando la distanza tra le piazzole è superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi concretamente utilizzate, ovvero quando la perizia balistica certifichi l'idoneità della natura dei luoghi o degli apprestamenti o accorgimenti realizzati a impedire la ricaduta diretta dei proiettili sull'altra piazzola.

6 - Possono essere autorizzate aree di tiro parallele o contigue tra loro quando esse siano separate da muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi naturali o artificiali, di altezza minima di 230 centimetri, la cui idoneità a fermare la corsa dei proiettili del munizionamento di cui si prevede l'utilizzo sia certificata dalla perizia balistica. Sono comunque vietate direzioni di tiro contrapposte in aree contigue.

7 - Le aree di tiro idonee all'uso di armi lunghe ad anima rigata possono essere abilitate all'utilizzo di armi ad anima liscia a palla singola, quando idonee.

8 - Le aree di tiro idonee all'uso di armi corte ad anima rigata possono essere abilitate all'utilizzo di armi ad anima liscia e di armi lunghe ad anima rigata il cui uso, per le energie espresse, sia considerato sicuro nelle strutture dalla perizia balistica.

Capitolo III (Poligoni al chiuso)

Articolo 14 (Requisiti autorizzatori)

1. Costituisce poligono al chiuso rimpianto le cui aree di tiro sono interamente circondate da strutture edilizie di qualsiasi genere idonee a contenere la fuoriuscita dei proiettili delle armi con il munizionamento di previsto impiego.
2. L'istanza per ottenere la licenza per rimpianto e la gestione di poligoni al chiuso deve essere corredata dei seguenti documenti, se non risultanti da atti già in possesso dell'amministrazione:
 - a - titolo di proprietà o possesso della struttura;
 - b - progetto dell'intero impianto, comprese le opere strutturali realizzate o da realizzarsi;
 - c - documentazione sulle modalità e tecniche di gestione dei rifiuti;

d - perizia balistica relativa:

1. alle energie espresse alle distanze di tiro definite dalle armi e dal munizionamento di previsto impiego e alla idoneità dei materiali e degli angoli definiti rispetto alla capacità di assorbimento e ai possibili rimbalzi dei parapalle, delle pareti laterali e delle barriere o strutture edilizie apprestate. La perizia deve fornire ampia documentazione, anche fotografica, di marca, modello e calibro di tutte le armi utilizzate per le prove, del munizionamento effettivamente utilizzato, delle velocità ed energie rilevate e degli effetti balistici sulle strutture dei tiri di prova effettuati;

2. alla sicurezza attiva e passiva degli angoli e delle direzioni di tiro;

e - documentazione di previsione di impatto acustico con l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività e contenente l'indicazione che i livelli fonometrici interni ed esterni, misurati da tecnico competente durante attività a fuoco con le armi e il munizionamento di previsto impiego, sono inferiori ai livelli definiti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

f - progetto dettagliato e caratteristiche operative dell'impianto di aspirazione dei fumi, con indicazione dei volumi di trattamento;

g - specificazione delle procedure dettagliate di raccolta e smaltimento delle polveri incombuste;

h - certificazione di conformità per gli impianti elettrici esistenti;

i - dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla prevenzione degli incendi, in quanto applicabile;

3) dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile.

4. La perizia balistica di cui alla lettera d) del comma precedente deve essere redatta:

a - dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da soggetti pubblici o privati o istituti universitari che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da periti o professionisti da tali soggetti abilitati;

b - da un professionista iscritto all'albo o da un perito balistico iscritto all'albo presso un tribunale, se validata da uno dei soggetti di cui alla lettera a)

5. Se il richiedente non è già titolare di porto d'armi o licenza professionale riguardante armi o esplosivi, dovrà allegare all'istanza il certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

6 - Gli impianti già operanti in possesso di perizia balistica possono produrla in luogo di quella di cui alla lettera d) del primo comma. Se la perizia è integrata da elementi necessari a renderla conforme al presente articolo deve essere validata da uno dei soggetti abilitati a redigerla.

(31 ottobre 2014)